Civile Ord. Sez. 2 Num. 26522 Anno 2023
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
Data pubblicazione: 14/09/2023

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1768/2018 R.G. proposto da:

FLAVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato
( );

-ricorrente-

contro

BANCA DI SPA, elettivamente domiciliata in VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell'avvocato ( ), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
( );

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 172/2017, depositata il 20/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE

1. Flavio , lamentando la pattuizione di interessi usurari in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato con la Banca s.p.a. (ora s.p.a.), ha chiesto la condanna della Banca alla restituzione degli interessi e delle altre somme (spese, commissioni e polizze) corrisposte per la complessiva somma di euro 40.000. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 51/2016, ha rigettato la domanda.

2. La sentenza è stata impugnata da . La Corte d'appello di Trento, con la sentenza 20 giugno 2017, n. 172, ha respinto il gravame.

3. Avverso la sentenza d'appello Flavio ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso s.p.a.

Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dalla controricorrente.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p., art. 1, comma 1 del d.l. 394/2000, legge 24/2001, legge 108/1996, art. 1": la sentenza impugnata è censurabile laddove afferma l'irrilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia, del costo di estinzione anticipata del mutuo perché si tratterebbe di un onere eventuale meramente pattuito che non è stato pagato dal mutuatario.

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del c.d. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi" (così Cass. n. 7352/2022, in senso conforme v. pure Cass. 23866/2022).

2. Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione degli artt. 644, commi 1 e 5 c.p. e 2727 c.c.": la Corte d'appello erra nel ritenere non rilevante, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (TEG), la polizza infortuni/invalidità/morte di euro 9.450,33 sottoscritta il 22 dicembre 2005, contestualmente alla stipulazione del mutuo.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 3025/2022 e, negli stessi termini, Cass. n. 8806/2017), ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità – contestualità pacifica nel caso in esame (v. pag. 7 della sentenza impugnata) – tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

3. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo motivo, che contesta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2, par. 3 d.m. 8 luglio 1992, d.m. Economia 6 maggio 2000 e delibera CICR 4 marzo 2003, art. 9, comma 2, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c." per avere il giudice d'appello affermato che la polizza infortuni/invalidità/morte di euro 9.450,33, sottoscritta il 22 dicembre 2005, contestualmente alla stipulazione del mutuo,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non rientri neppure nel calcolo dell'indicatore sintetico di costo (ISC) ovvero del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Trento, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda

Corte di Cassazione - copia non ufficiale